Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 30 luglio 1951 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1951, n. 576.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo di emigrazione assistita, concluso a Melbourne fra l'Italia e l'Australia il 29 marzo 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 370.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 1.215.000.000 per l'esercizio 1951-52, si provvede, rispettivamente, con i fondi stanziati sul capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1950-51, e con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a stipulare le necessarie Convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — MARAZZA — LA MALFA — PETRILLI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia

Accordo stipulato il 29 marzo 1951 fra il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth d'Australia (definito nel testo come il « Governo del Commonwealth »).

Considerato che il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth — nello spirito di amicizia esistente fra i due Paesi e nella convizione che è di comune interesse incoraggiare l'emigrazione italiana in Australia — intendono cooperare al fine di assistere l'emigrazione permanente di persone idonee dall'Italia in Australia;

Considerato altresì che il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth sono pronti a dare esecuzione allo schema contenuto nel presente accordo e nel piano ad esso allegato (d'ora innanzi definito come « lo schema »);

Viene convenuto quanto appresso:

1) Lo schema sarà valido per un periodo di cinque anni dalla data del suo inizio, che sarà fissato fra i due Governi e potrà restare successivamente in vigore per mutuo consenso. Qualora, tuttavia, in qualsiasi momento durante l'applicazione dell'accordo, si verifichino in Italia o in Australia condizioni che rendano consigliabile di porre termine allo schema, ciascuna parte contraente darà notifica all'altra con sei mesi di preavviso della sua intenzione di porre termine allo schema, che allo spirare di detto periodo cesserà di avere vigore. Lo scopo di tale preavviso di sei mesi è di consentire ai due Governi di discutere ogni proposta avanzata al fine di raggiungere in merito un'intesa reciprocamente soddisfacente. Qualora uno dei due Governi desiderasse, in qualsiasi momento, modificare i termini e le condizioni di questo schema, esso ne darà notifica scritta all'altro Governo, indicando le modificazioni da esso desiderate, ma se tali modificazioni risultassero inaccettabili all'altro Governo, continueranno ad essere applicati i termini e le condizioni dello schema finchè questo non cesserà di aver vigore.

2) Lo schema sarà complementare rispetto all'emigrazione in Australia dei cittadini italiani ai quali il Governo del Commonwealth accorda permessi di sbarco e che provvedono al loro trasporto a proprie spese, e non dovrà essere considerato in alcun modo limitativo di tale emigrazione.

3) Lo schema si applicherà soltanto a cittadini italiani di discendenza europea normalmente residenti in Italia.

4) Lo schema verrà applicato a quelle categorie di lavoratori, qualificati e non qualificati, che potranno essere specificate di volta in volta dal Governo del Commonwealth e che risulteranno disponibili in Italia per l'emigrazione in Australia.

5) Per quanto si riferisce al costo dei viaggi dall'Italia all'Australia di quelle persone che siano state approvate prima della partenza, conformemente alla procedura prevista negli articoli dal 7 al 9 compreso del piano allegato, i due Governi concederanno un contributo per una parte del detto costo come stabilito nell'articolo 1 del piano allegato.

6) A parte quanto successivamente stabilito, il Governo italiano ed il Governo del Commonwealth si assumeranno, ciascuno per la sua parte, le spese di amministrazione dello schema.

7) Tutte le persone selezionate nell'ambito dello schema verranno ammesse nel Commonwealth in esenzione delle disposizioni dell'« Immigration Act » (1901-1949) per un periodo di due anni e le stesse si impegneranno per iscritto a rimanere per un periodo di due anni dalla data del loro arrivo in Australia in impieghi approvati dal Governo del Commonwealth. Durante il periodo del predetto impegno gli emigranti italiani godranno sotto ogni altro aspetto degli stessi salari, alloggi e condizioni generali d'impiego spettanti ai lavoratori australiani nel medesimo tipo di occupazione. Al termine di due anni dalla data di arrivo in Australia

l'emigrante potrà chiedere l'autorizzazione di restare in Australia e tale autorizzazione gli verrà concessa, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12 dell'accordo, se si sarà comportato in maniera soddisfacente durante il periodo di esenzione. Da quel momento l'emigrante avrà il diritto di scegliere qualsiasi occupazione e luogo di residenza in Australia che più gli aggradi. Nell'ipotesi che un emigrante collocato in una zona dove risulti impossibile ottenere un alloggio privato per le persone a suo carico sia in grado di procurarsi un alloggio privato adatto per sè e per la famiglia in una zona diversa da quella nella quale egli sia stato collocato al lavoro a cura del Governo del Commonwealth, l'interessato avrà diritto a trasferirsi nel suddetto alloggio privato a condizione che l'impiego che egli intende assumere e la zona in cui intende trasferirsi siano preventivamente approvati dal Governo del Commonwealth.

8) Le persone ammesse alla selezione in base allo schema saranno quelle indicate nell'articolo 6 del piano allegato.

9) Le competenti autorità italiane, senza alcuna spesa per il Governo del Commonwealth, provvederanno al reclutamento, alla selezione iniziale, alla visita medica ed alla raccolta dei documenti degli aspiranti all'emigrazione regolata dallo schema; esse provvederanno altresì alla organizzazione ed al funzionamento dei centri di raccolta e d'imbarco necessari per gli emigranti selezionati in base allo schema.

10) Il Governo del Commonwealth, nei riguardi degli emigranti selezionati in base allo schema, si assume la piena responsabilità per il loro accoglimento ai porti di sbarco stabiliti in Australia e successivamente per il loro smistamento, l'alloggio provvisorio, il collocamento nell'impiego e l'assistenza. In esecuzione dell'obbligo derivante dal presente articolo il Governo del Commonwealth conviene di dare esecuzione agli impegni indicati nell'articolo 22 del piano allegato.

11) Il Governo del Commonwealth si impegna a fornire al Governo Italiano le informazioni concernenti le condizioni e le possibilità di impiego in Australia per orientare gli aspiranti all'emigrazione permanente che lo desiderino. Non saranno pubblicati opuscoli a carattere ufficiale illustranti lo schema se non di comune accordo fra i due Governi.

12) Il Governo del Commonwealth avrà il diritto di rimpatriare in Italia quegli emigranti di cui allo schema, o persone a loro carico, che entro i primi cinque anni dall'arrivo in Australia contravvengano alle disposizioni dell'Immigration Act 1901-1949 o altrimenti si dimostrino indesiderabili.

13) Gli emigranti selezionati in base allo schema assumeranno l'impegno di non lasciare l'Australia prima del termine di due anni dalla data del loro arrivo, a meno che non abbiano rimborsato al Governo del Commonwealth l'impòrto dei contributi dei due Governi per il viaggio in Australia, concessi a norma dell'art. 1 del piano allegato. I due Governi possono, di comune accordo, rinunciare al rimborso in quei casi individuali in cui vi siano motivi umanitari o altre fondate ragioni per non richiedere il predetto rimborso all'emigrante.

14) L'ammontare delle somme ricevute a titolo di rimborso dei contributi di cui all'articolo precedente sarà diviso in parti uguali fra il Governo Italiano ed il Governo del Commonwealth in conformità dell'articolo 5 del piano allegato.

15) Il Governo italiano si assume la responsabilità di procurare i mezzi di trasporto necessari per gli emigranti selezionati a norma dello schema e disporrà per lo sbarco degli emigranti in quei porti od aeroporti in Australia che saranno indicati dal Governo del Commonwealth secondo un programma di partenze che sarà periodicamente concordato tra i due Governi. I porti od aeroporti di sbarco saranno segnalati al Governo Italiano non appena possibile e prima della data di partenza delle navi o degli aerei. Qualora il Governo del Commonwealth ritenga che si sia verificato un caso di emergenza, esso avrà il diritto di modificare i detti porti od aeroporti di sbarco secondo la necessità, dandone notifica al Governo Italiano. Qualora il Governo Italiano ritenesse necessario di noleggiare, in qualsiasi momento navi non iscritte nel Registro Italiano per il trasporto degli emigranti a norma dello schema, nessuna nave del genere sarà noleggiata senza previa consultazione col Governo del Commonwealth.

16) I due Governi, riconoscendo che potrebbe non essere possibile per ciascuno di essi continuare a tenere i contributi all'alto livello attuale per un lungo periodo di tempo, per un crescente numero di emigranti, convengono che, ove sia possibile, in qualsiasi momento, ottenere un aiuto internazionale da qualunque fonte per la sistemazione di emigranti italiani in Australia, essi potranno rivedere le quote dei contributi di cui all'articolo 1 del piano, comprese quelle a carico dell'emigrante.

17) Al fine di agevolare la sistemazione in Australia di emigranti selezionati a norma dello schema, il Governo Italiano faciliterà il trasferimento dall'Italia di fondi in misura ragionevole da parte dei predetti emigranti. Il Governo del Commonwealth faciliterà a sua volta il trasferimento in Italia, da parte degli emigranti selezionati a norma dello schema, di fondi in misura ragionevole per il mantenimento dei loro familiari a carico o per qualsiasi altro giustificato motivo. Inoltre il Governo del Commonwealth assicurerà il libero trasferimento in Italia di tutte le somme dovute dagli emigranti a titolo di rimborso dei crediti concessi per il loro trasporto a norma dell'articolo 1 del piano allegato.

18) L'assistenza prevista dallo schema sarà concessa agli emigranti che lascino l'Italia per l'Australia in base allo schema stesso, in qualsiasi momento entro cinque anni dalla sua entrata in esecuzione, nonchè per tutta la durata dell'eventuale periodo di proroga dello schema stesso.

19) Il presente accordo è stato redatto nelle lingue italiana ed inglese ed entrambi i testi faranno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato a Melbourne il presente accordo nelle lingue italiana ed inglese, il 29 marzo 1951.

Per il Governo del Commonwealth d'Australia
HAROLD E. HOLT

Per il Governo Italiano
GIULIO DEL BALZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PIANO DI ESECUZIONE

1) Il Governo del Commonwealth contribuirà alle spese di viaggio dall'Italia in Australia per tutte le persone che paghino tariffa intera e che prima della loro partenza siano state da esso Governo approvate come emigranti compresi nello schema, con una somma che sarà pari a un quarto del prezzo del passaggio o pari a 25 sterline inglesi, a seconda che l'uno o l'altro ammontare risulti essere quello minore, e a condizione che il Governo Italiano contribuisca almeno nella stessa misura. Nel caso di emigranti che per ragioni di età paghino meno della tariffa intera il contributo del Governo del Commonwealth sarà proporzionalmente ridotto alla metà, ad un quarto o ad altra frazione di 25 sterline inglesi a seconda che il costo del passaggio sia la metà, un quarto od altra frazione della tariffa intera. Il residuo costo del passaggio, dedotti i contributi dei due Governi, sarà a carico dell'emigrante. Se un emigrante selezionato non è in grado di provvedere con i propri mezzi al pagamento della sua quota, il Governo Italiano faciliterà la concessione a tale emigrante di un prestito a condizioni di particolare favore, sulla base di un sistema di rimborso rateale da effettuarsi entro trenta mesi dal suo arrivo in Australia. Le condizioni generali relative ai prestiti ed ai rimborsi di cui sopra, formeranno oggetto di consultazione tra i due Governi prima che qualsiasi prestito sia concesso a qualunque emigrante. Resta inteso peraltro che nei riguardi del costo del passaggio l'emigrante sarà tenuto ad un pagamento iniziale in contanti non inferiore a 10 sterline inglesi e, se accompagnato dalla famiglia, a 10 sterline inglesi per ogni membro della famiglia viaggiante a tariffa intera e a 5 sterline inglesi per ogni membro che usufruisca di tariffa ridotta. Nel caso di emigranti selezionati che si valgano di trasporti aerei, i due Governi concordano di contribuire alle spese del viaggio nella stessa misura convenuta per i trasporti marittimi.

2) Il costo del viaggio per gli emigranti compresi nello schema sarà ridotto al più basso livello possibile e le relative tariffe formeranno oggetto di previa consultazione tra i due Governi.

3) Il Governo Italiano, avendo effettuato i pagamenti menzionati nell'articolo 18) del presente piano, trasmetterà al Governo del Commonwealth in Canberra, alla fine di ciascun trimestre dall'entrata in esecuzione dello schema o di altro periodo che possa essere concordato, un conto delle somme spese nel detto periodo ai sensi dell'articolo 1 del presente piano. Dopo le prescritte verifiche il Governo del Commonwealth pagherà o accrediterà al Governo Italiano la parte di sua spettanza dei contributi concordati.

4) Le competenti autorità italiane forniranno al Segretario del Dipartimento dell'Immigrazione in Canberra o al suo rappresentante, e le competenti autorità australiane forniranno al Ministero degli Affari Esteri in Roma, o al suo rappresentante, quei documenti contabili o di altra specie, sia in Italia che in Australia, i quali si riferiscano alla concessione di contributi o al rimborso dei medesimi previsto dall'articolo 13 dell'accordo, qualora tali documenti siano richiesti per controllo o per altri motivi.

5) Per quanto riguarda i contributi previsti nell'articolo 13 dell'accordo il Governo del Commonwealth terrà un conto separato delle somme ricevute a tale titolo e trasmetterà al Governo Italiano, alla fine di ogni trimestre dall'entrata in esecuzione dello schema o di altro periodo di tempo che potrà essere concordato, un conto delle somme ricevute durante tale periodo. Il Governo del Commonwealth pagherà o accrediterà al Governo Italiano la parte di sua spettanza delle somme così ricevute.

6) Saranno ammesse alla selezione prevista dallo schema le seguenti persone:

a) celibi da 18 a 35 anni;

b) nubili da 18 a 30 anni;

c) coniugi senza prole, fino a 35 anni di età;

d) gruppi familiari, e cioè marito, moglie, figlio o figli, sempre che il capo famiglia non abbia superato i 45 anni di età. Data la deficienza di alloggi in Australia, il Governo del Commonwealth avrà il diritto di limitare l'ammissione di gruppi familiari nel periodo iniziale dell'accordo, ma è pronto ad accettare un numero crescente di unità familiari a misura che le condizioni in Australia lo permetteranno;

e) uomini coniugati che emigrino in Australia precedendo le mogli e i figli, sempre che non superino i 45 anni e che la moglie e i figli abbiano i requisiti fisici e di altra natura prescritti per la selezione e l'entrata nel Commonwealth. A questo fine sarà accettata per le mogli ed i figli la visita effettuata dai servizi medici del Governo Italiano, restando inteso che il Governo del Commonwealth si riserva la facoltà di effettuare una visita medica finale prima della loro partenza dall'Italia;

f) le mogli e i figli degli uomini sposati di cui al precedente paragrafo *e*), purchè al tempo dell'imbarco essi soddisfino ai requisiti di selezione sanitaria e di altro genere richiesti per l'ingresso in Australia;

g) ragazzi e ragazze di età inferiore ai 14 anni, chiamati da organizzazioni per l'immigrazione della gioventù, riconosciute in Australia, le quali saranno responsabili per il mantenimento e l'assistenza dei minori su menzionati.

I limiti di età di cui ai paragrafi da *a*) a *g*) possono essere estesi dal Governo del Commonwealth nei confronti di persone che posseggano speciali requisiti di mestiere o altre qualifiche, nonchè in altri casi speciali.

7) La procedura per la selezione e per la concessione dell'assistenza finanziaria prevista dallo schema sarà quella indicata nel presente articolo e negli articoli 8 e 9 del presente piano. Moduli di domanda, stampati in italiano ed in inglese, saranno preparati dal Governo del Commonwealth in consultazione con il Governo Italiano. Tali moduli saranno distribuiti agli aspiranti all'emigrazione a cura dei competenti organi del Governo Italiano. I moduli, debitamente compilati, saranno restituiti ai suddetti organi, accompagnati dai certificati penale e di buona condotta rilasciati dalle autorità italiane, nonchè da qualsiasi documento concernente la capacità professionale dell'aspirante.

8) I competenti organi del Governo Italiano controlleranno la domanda ed i certificati relativi e, qualora ritengano che il richiedente e le persone a suo carico siano idonei per la selezione, provvederanno a sottoporli ad una visita medica eseguita dal servizio sanitario del Governo Italiano. Tale visita sarà fatta in conformità ai criteri medici fissati dal Governo del Commonwealth, che fornirà i dettagli dei medesimi al Governo Italiano prima dell'attuazione dello schema. I risultati della visita medica saranno registrati dal servizio me-

dico italiano in un apposito modulo predisposto dal servizio medico del Governo del Commonwealth. Qualsiasi variazione che il Governo del Commonwealth possa desiderare di tempo in tempo nei criteri medici forniti inizialmente o nel modulo sanitario verrà comunicata al Governo Italiano. Gli aspiranti all'emigrazione non saranno riconosciuti idonei dal servizio sanitario italiano se non posseggano tutti i requisiti indicati nei criteri medici del Governo del Commonwealth. Il costo della visita medica iniziale degli aspiranti all'emigrazione non graverà sul Governo del Commonwealth.

9) I moduli di domanda e gli annessi certificati relativi agli aspiranti ritenuti idonei dal Governo Italiano saranno redatti in duplice copia. Una copia di ognuno di essi sarà messa a disposizione del rappresentante del Governo del Commonwealth nominato in conformità dell'art. 13 del presente piano, insieme con i risultati della visita medica prevista nell'articolo precedente.

10) Affinchè il Governo Italiano possa provvedere alla registrazione preliminare ed alla selezione iniziale dei lavoratori italiani desiderosi di emigrare in Australia, il Governo del Commonwealth fornirà rispetto a ciascun anno al Governo Italiano un accurato calcolo di previsione del numero dei lavoratori e dei loro familiari ripartito, in quanto possibile, in base ai mestieri e suddiviso in due periodi, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. Tale calcolo di previsione sarà fornito con sei mesi di anticipo. Allo stesso fine il Governo del Commonwealth fornirà altresì al Governo Italiano, di volta in volta, informazioni di carattere generale relative alle condizioni di impiego, di alloggio e di vita esistenti in Australia, ivi compresi, i tassi dei salari minimi e le ore lavorative nonchè la descrizione dei principali mestieri, qualora prontamente ottenibile. Tali informazioni potranno essere utilizzate dal Governo Italiano per fornire elementi di giudizio agli aspiranti all'emigrazione sulla loro sistemazione in Australia.

11) In aggiunta alle disposizioni contenute nell'articolo precedente il Governo del Commonwealth, non meno di tre mesi prima della data in cui desidera che i lavoratori lascino l'Italia, consegnerà ufficialmente al Governo Italiano, gli elenchi comprendenti il numero e le categorie dei lavoratori richiesti. Il Governo Italiano, dopo aver ricevuti detti elenchi, provvederà alla selezione iniziale in conformità con le indicazioni contenute nella richiesta. Coloro che siano stati ritenuti idonei nella selezione iniziale saranno presentati a un rappresentante del Governo del Commonwealth per la selezione finale. Nell'ipotesi che si rendesse necessario apportare variazioni agli elenchi a causa della situazione del lavoro o di altre condizioni sopravvenute in Australia, il Governo del Commonwealth provvederà ad informarne prontamente il Governo Italiano affinchè esso possa sospendere le operazioni di selezione iniziali relative a un determinato elenco. Agli emigranti che siano stati definitivamente approvati da un rappresentante del Governo del Commonwealth prima che il Governo del Commonwealth abbia comunicato la variazione di cui sopra, sarà permesso di stabilirsi in Australia, a condizione che alla data della loro partenza posseggano ancora i requisiti stabiliti nei criteri di selezione del Governo del Commonwealth, ma la data della loro partenza potrà essere temporaneamente differita a giudizio dello stesso Governo.

12) Affinchè il Governo Italiano possa predisporre i piani per la formazione professionale degli emigranti in quei mestieri e in quelle specializzazioni rispetto ai quali ciò appaia necessario per soddisfare le specifiche richieste australiane, il Governo del Commonwealth fornirà, su richiesta, al Governo Italiano, le notizie concernenti particolari occupazioni che i due Governi, di comune accordo, riterranno necessarie per l'attuazione dei suddetti piani.

13) Il Governo del Commonwealth avrà la responsabilità finale di decidere sulla idoneità per la sistemazione in Australia di ciascun aspirante e nominerà suoi rappresentanti per l'esame e la selezione finale degli aspiranti nonchè per gli altri compiti previsti dal presente piano. L'espressione « Rappresentante del Governo del Commonwealth » significa, nel presente piano, un rappresentante nominato secondo le disposizioni del presente articolo. Il Governo Italiano fornirà ogni assistenza e collaborazione a detti rappresentanti del Governo del Commonwealth per metterli in grado di accertare, sotto tutti gli aspetti, l'idoneità degli aspiranti alla sistemazione in Australia e nominerà suoi esperti per aiutarli ed assisterli nell'esame e nella selezione finale degli aspiranti all'emigrazione. Qualora il Governo del Commonwealth desiderasse ulteriori dimostrazioni della capacità professionale dei lavoratori specializzati, la prova della capacità stessa sarà basata sui criteri tecnici e di produttività individuale normalmente applicabili ai lavoratori australiani delle stesse categorie. L'esame sanitario finale sarà eseguito sulla base dei documenti redatti dalle Autorità sanitarie del Governo Italiano, restando salvo il diritto del Governo del Commonwealth di sottoporre gli aspiranti ad una ulteriore visita da parte dei funzionari dei propri servizi medici prima che gli aspiranti stessi siano dichiarati definitivamente idonei.

14) Il Governo Italiano concederà ai rappresentanti del Governo del Commonwealth viaggi gratuiti in Italia per recarsi nelle zone concordate dove verranno raccolti a cura delle competenti autorità del Governo Italiano gli aspiranti all'emigrazione per l'intervista, l'esame e la selezione definitiva. Le zone o centri, in Italia, nei quali verranno effettuate le interviste e la selezione saranno stabiliti d'intesa tra i rappresentanti del Governo del Commonwealth e le competenti autorità italiane. Qualora funzionari italiani vengano destinati in Australia in connessione con l'attuazione del presente accordo, il Governo del Commonwealth darà loro libero accesso ai centri di immigrazione.

15) Prima dell'imbarco gli emigranti approvati celibi e nubili, i capi famiglia e quegli altri membri della famiglia che siano stati selezionati come lavoratori sottoscriveranno un documento contenente i seguenti impegni:

a) l'impegno relativo all'impiego di cui all'articolo 7 dell'accordo;

b) un impegno di rimborsare i contributi dei due Governi, nell'ipotesi che essi non rimangano in Australia per un periodo di due anni dalla data dell'arrivo; tale rimborso dovendo effettuarsi prima della partenza dall'Australia;

c) un impegno di fare il possibile per imparare la lingua inglese e di frequentare regolarmente i corsi serali organizzati per tutti gli emigranti a spese del Governo del Commonwealth al fine di insegnar loro tale lingua.

Lo stesso documento stabilirà:

1° che subordinatamente alle condizioni dell'impegno relativo all'impiego di cui all'articolo 7) dell'accordo, l'emigrante:

a) sarà collocato al lavoro in Australia con salario, alloggio e condizioni generali non meno favorevoli di quelli goduti dagli australiani nello stesso tipo di impiego;

b) riceverà comunicazione scritta, nel momento in cui verrà avviato ad un particolare impiego in Australia, del salario e delle altre condizioni che si riferiscono a quel determinato impiego;

c) avrà la facoltà di presentare domanda per restare in Australia allo scadere dei due anni per i quali è stato ammesso a risiedervi in esenzione delle norme dell'« Immigration Act (1901-1949) »;

2° e che tale autorizzazione a rimanere gli sarà prontamente accordata subordinatamente alle condizioni dell'art. 12 dell'accordo, purchè durante il predetto periodo si sia comportato in modo soddisfacente, e che, dopo la concessione di tale autorizzazione, egli sarà libero di scegliere l'occupazione e il luogo di residenza che preferisce. Il documento di cui al presente articolo sarà redatto nelle lingue italiana ed inglese e sarà sottoscritto in duplice copia dall'emigrante e da un rappresentante del Governo del Commonwealth, il quale tratterrà l'originale e consegnerà la copia all'emigrante.

16) Il Governo del Commonwealth riconosce che, in aggiunta agli impegni di cui all'articolo precedente, l'emigrante sarà richiesto di assumere un separato impegno con il competente organismo approvato dal Governo Italiano, di rimborsare la somma che potrà essergli concessa in prestito dall'organismo stesso in conformità con l'articolo 1) del presente piano.

17) Tutti i documenti relativi a formalità di viaggio, ivi compresi i passaporti ed i visti, saranno rilasciati gratuitamente agli emigranti selezionati a norma dello schema.

18) Le competenti autorità italiane provvederanno, a proprie spese, al viaggio degli emigranti approvati dalla loro normale residenza al luogo di partenza, con la tempestività necessaria per consentire il loro imbarco per l'Australia. Il Governo Italiano provvederà al mantenimento degli emigranti durante il loro soggiorno nei centri di raccolta. Le categorie di emigranti da imbarcarsi su ogni nave ed il numero in ciascun mestiere saranno stabiliti dal rappresentante del Governo del Commonwealth e notificati al Governo Italiano almeno un mese prima della partenza, in modo da consentire al Governo Italiano di organizzare, in tempo per l'imbarco, i movimenti degli emigranti. Un rappresentante del Governo del Commonwealth verificherà l'imbarco degli emigranti in conformità alle categorie notificate al Governo Italiano nei modi sopra stabiliti. Nell'ambito di tali categorie il Governo Italiano stabilirà l'ordine delle precedenze individuali d'imbarco. Il pagamento delle somme dovute alle compagnie di navigazione marittima od aerea per i viaggi degli emigranti imbarcati sarà effettuato dal Governo Italiano o da quegli organismi che esso potrà designare.

19) Subito dopo che gli emigranti sono stati imbarcati su una qualsiasi nave od aereo le competenti autorità italiane provvederanno a consegnare ad un rappresentante del Governo del Commonwealth, per l'inoltro al Segretario del Dipartimento dell'Immigrazione in Canberra, gli elenchi nominativi di detti emigranti.

20) Il Governo del Commonwealth potrà nominare un funzionario o funzionari su ogni nave che trasporti emigranti dall'Italia all'Australia, allo scopo di ragguagliare gli emigranti stessi circa le condizioni in Australia e di assisterli in genere durante il viaggio. Il Governo Italiano potrà del pari nominare un suo rappresentante che collaborerà con ogni suddetto funzionario australiano. Le retribuzioni e le spese di viaggio di ciascun funzionario o rappresentante saranno a carico del Governo che lo ha nominato.

21) Gli emigranti selezionati, che non si rechino direttamente in un alloggio privato in Australia, e che desiderino portare con sè masserizie allo scopo di organizzare la propria abitazione, dovranno provvedere a collocare in deposito in Italia o in Australia le suddette masserizie fino a quando non otterranno un alloggio privato.

22) In ottemperanza all'articolo 10) dell'accordo, il Governo del Commonwealth:

a) sistemerà provvisoriamente in Centri di Raccolta ed Addestramento tutti gli emigranti compresi nel presente schema durante il periodo in cui rimangono in attesa di collocamento in un impiego. Qualora necessario, il Governo del Commonwealth assicurerà l'ospitalità gratuita per un periodo di sette giorni dall'arrivo in Australia. A partire dall'ottavo giorno, quando di regola comincerà a decorrere l'indennità di disoccupazione o altra analoga indennità speciale, una quota parte di tali indennità sarà trattenuta come contributo alle spese di vitto ed alloggio dell'emigrante e delle persone a carico finchè non gli sia stato trovato un conveniente impiego. Da quando un impiego è stato trovato per l'emigrante, egli diverrà responsabile per il pagamento del suo proprio vitto ed alloggio. Egli sarà altresì responsabile in primo luogo per il pagamento del vitto e dell'alloggio dei famigliari a carico, secondo le tariffe settimanali al tempo in vigore per il mantenimento fornito da Governo del Commonwealth nei Centri di Alloggio per Immigranti;

b) nel caso di gruppi familiari che non possono essere sistemati dal capo-famiglia, in alloggi privati, dopo che egli è stato avviato al lavoro, sistemerà le persone a suo carico in un Centro di Alloggio per Immigranti situato il più vicino possibile al luogo di lavoro del capo-famiglia. Il capo-famiglia sarà responsabile in primo luogo per il pagamento dei contributi settimanali dovuti per le persone a suo carico, i quali contributi cominceranno dalla data in cui egli inizia il lavoro, e saranno calcolati in base alle tariffe stabilite dal Governo del Commonwealth per il mantenimento dei familiari a carico nei suddetti Centri;

c) nell'eventualità che all'emigrante o alle persone a suo carico o all'intero gruppo familiare sia offerto lo alloggio da parte di un datore di lavoro, esigerà che le condizioni di alloggio e di vitto ed il costo relativo siano, durante il periodo di tale impiego, gli stessi che si applicano nella stessa zona ai lavoratori australiani della medesima categoria;

d) provvederà per il trasporto degli emigranti a spese del Governo del Commonwealth:

dalla banchina ad un Centro di Raccolta e di addestramento;

dal Centro di Raccolta e di addestramento al luogo di primo impiego;

dal Centro di Raccolta e di addestramento ai Centri di Alloggio per immigranti;

dal Centro di Alloggio per Immigranti al primo alloggio privato trovato dal capo-famiglia;

e) fornirà il biglietto ferroviario di seconda classe agli emigranti assistiti che dalla banchina si rechino al luogo dove si trova l'alloggio privatamente procurato;

f) provvederà al pagamento del trasporto, dal porto di sbarco al primo alloggio privato in Australia, degli effetti personali e domestici e degli strumenti di lavoro di pertinenza degli emigranti compresi nello schema, entro i limiti nei quali tali effetti e strumenti sono stati trasportati gratuitamente dalla nave sulla quale l'emigrante ha viaggiato. Nel caso che un emigrante diretto in Australia porti con sè effetti personali e domestici o strumenti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli trasportati gratuitamente dalla nave su cui viaggia, qualsiasi nolo marittimo, spesa di magazzinaggio e di trasporto in Australia per il bagaglio e gli effetti personali o domestici e strumenti di lavoro eccedenti la quantità trasportata gratuitamente dalla nave, sarà a carico dell'emigrante stesso;

g) fornirà ogni assistenza, mediante il Servizio dell'Impiego del Commonwealth, per collocare al lavoro gli emigranti. Gli emigranti appartenenti a qualsiasi specialità o mestiere saranno collocati in quel mestiere sempre che essi posseggano il livello di specializzazione o la capacità professionale richiesti per diventare membri del relativo Sindacato o Associazione australiani;

h) provvederà al pagamento a favore degli emigranti italiani compresi nello schema dei normali benefici di sicurezza sociale. Tali benefici saranno quelli di disoccupazione e malattia (pagabile a partire dal settimo giorno compreso dalla data in cui la persona diviene disoccupata, o presenta istanza per ottenere i benefici di disoccupazione, o diviene inabile) di figli a carico, di maternità, di ospedalizzazione e farmaceutici;

i) provvederà all'assistenza in favore degli emigranti, nel senso che il Dipartimento dell'Immigrazione del Commonwealth e le organizzazioni volontarie ad esso associate a tal fine, forniranno agli emigranti il loro consiglio su tutti i problemi di assimilazione che potranno sorgere durante il periodo iniziale di sistemazione in Australia;

j) ridurrà la somma in valuta australiana che ogni emigrante deve avere con sè allo sbarco ad un minimo di L.A 10 per singoli emigranti d'ambo i sessi ed a L.A 20 per gruppi familiari.

An Agreement made the twenty-ninth day of March, One thousand nine hundred and fifty one between the Italian Government on the one part and the Government of the Commonwealth of Australia (hereinafter referred to as « the Commonwealth Government) on the other part.

Whereas the Italian Government and the Commonwealth Government within the spirit of friendship existing between the two Countries and in the belief that the encouragement of Italian migration to Australia is of mutual interest are willing to co-operate in order to assist suitable persons in Italy to emigrate to Australia for permanent settlement;

And whereas the Italian Government and the Commonwealth Government are prepared to carry out the scheme set out in this Agreement and in the Schedule hereto (hereinafter called « the scheme »;

Now, this agreement witnesseth as follows:

(1) The scheme shall operate for a period of five years commencing upon a date to be fixed between the two Governments and may be continued thereafter by mutual agreement. In the event, however, of conditions arising at any time either in Italy or in Australia during the currency of the scheme which may render it advisable to terminate the scheme, either party shall give to the other six months' notice of its intention to terminate the scheme, upon the expiration of which period the scheme shall cease to operate. The object of the six months' notice is to enable the two Governments to discuss any proposals submitted with a view to reaching mutually satisfactory arrangements in regard thereto. Should either Government desire at any time to vary the terms and conditions of the scheme it shall give to the other notice thereof in writing setting out the desired variations, but should such variations be not acceptable to the other Government the terms and conditions of the scheme shall continue to operate until termination in the manner hereinbefore provided.

(2) The scheme shall be complementary to and shall not be regarded as in any way restricting the emigration to Australia of Italian nationals who are granted landing permits by the Commonwealth Government and who make their own transportation arrangements at their own expense.

(3) The scheme shall apply only to Italian nationals of European descent normally resident in Italy.

(4) The scheme shall apply to such classes of workers skilled and unskilled as may be specified from time to time by the Commonwealth Government, and are available in Italy for emigration to Australia.

(5) The two Governments shall contribute towards the cost of passages from Italy to Australia of such persons as may have been approved by them before departure in accordance with the procedure laid down in Clauses (7) to (9) inclusive of the Schedule hereto a free grant of a portion of the cost thereof as set out in Clause (1) of the Schedule.

(6) Except as hereinafter provided, the two Governments shall bear their own expenses of administering the scheme.

(7) All persons selected under the scheme shall be admitted into the Commonwealth of Australia under exemption from the provisions of the Immigration Act 1901-1949 for a period of two years and shall enter into an undertaking in writing to remain in employment approved by the Commonwealth Government for a period of two years after their arrival in Australia. During the period of this undertaking Italian migrants in all other respects will enjoy the same wages, accommodation and general conditions of employment as apply to Australian workers engaged in the same type of employment. Upon the expiration of two years from the date of arrival in Australia migrants may apply for permission to remain in Australia and such permission shall be granted subject to the provisions of Clause (12) hereof if they have behaved in a satisfactory manner during the period of exemption. They shall then be free to choose such employment and such place of residence in Australia as they may desire. If a migrant who is placed in an area in which private accommodation for his dependants cannot be obtained, is able to secure suitable private accommodation for himself and his dependants in an area other than that in which he has been placed

in employment by the Commonwealth Government, he shall be entitled to move to such private accommodation provided that the employment he intends to follow and the area to which he proposes to transfer are first approved by the Commonwealth Government.

(8) Persons eligible for selection under the scheme shall be those described in Clause (6) of the Schedule.

(9) The Italian Authorities concerned shall, without any cost to the Commonwealth Government, attend to recruitment, initial selection, medical examination and documentation of applicants for emigration under the scheme and provide and operate all necessary depots for the assembly and embarkation of migrants selected under the scheme.

(10) The Commonwealth Government shall, in respect of migrants selected under the scheme, accept full responsibility for their reception at approved ports of disembarkation in Australia and thereafter for their onward movement, temporary accommodation, placement in employment, and after-care. In discharge of this obligation the Commonwealth Government shall carry out the functions set out in Clause (22) of the Schedule.

(11) The Commonwealth Government shall provide the Italian Government with information concerning conditions of and opportunities for employment in Australia for the guidance of all prospective migrants who may desire it. No official pamphlet explaining the scheme shall be issued without the concurrence of the two Governments.

(12) The Commonwealth Government shall have the right to return to Italy any migrant and/or his dependants selected under the scheme who, within five years of his arrival in Australia, contravene the provisions of the Immigration Act (1901-1949) of the Commonwealth of Australia or who may otherwise prove undesirable.

(13) Migrants selected under the scheme shall undertake not to depart from Australia within two years from the date of arrival unless they have repaid to the Commonwealth Government the amount of free grant contributed by the two Governments under Clause (1) of the Schedule towards their assisted passages to Australia. Repayment may be waived by agreement between the two Governments in individual cases where there are compassionate or other well founded grounds for not requiring repayment by any migrant

(14) The gross sums received on account of repayment of grants pursuant to the preceding Clause shall be shared equally by the Italian Government and the Commonwealth Government in accordance with Clause (5) of the Schedule.

(15) The Italian Government shall accept responsibility for procuring the necessary transportation for migrants selected under the scheme, and shall arrange to disembark such migrants at those ports or airports in Australia nominated by the Commonwealth Government and according to schedules of departures which shall be periodically agreed upon by the two Governments. The nomination of ports or airports of disembarkation shall be communicated to the Italian Government as soon as possible and prior to date of departure of the ships or aircraft. Where the Commonwealth Government considers that an emergency has arisen, it shall have the right to vary the nominated ports or airports of disembarkation as necessitated by the emergency and shall notify the Italian Government accordingly. Should the Italian Government find it necessary at any time to charter vessels of non-Italian registry for the purpose of transporting migrants under the scheme no such vessel shall be chartered unless the Commonwealth Government is first consulted.

(16) Recognising that it may not be possible for each of them to continue contributions towards the cost of passages on the present high scale for a long period involving increasing numbers of migrants, the two Governments shall, if it becomes possible at any time to obtain international aid from any source for the settlement of Italian migrants in Australia, review the rates of contribution including those of the migrants set out in Clause (1) of the Schedule.

(17) In order to assist the settlement in Australia of migrants selected under the scheme, the Italian Government shall facilitate the transfer of reasonable funds from Italy by the said migrants. The Commonwealth Government will likewise facilitate the transfer to Italy, by migrants selected under the scheme, of reasonable funds for the support of their dependent relatives or for any other justified reason. The Commonwealth Government shall ensure the unrestricted remittance to Italy of all sums due by migrants for repayment of passage money advanced to them as set out in Clause (1) of the Schedule.

(18) Assistance under the scheme shall be given to intending migrants who sail from Italy to Australia pursuant to the scheme at any time within five years from the commencing date of the scheme and thereafter while the scheme continues to operate.

(19) The present Agreement has been drawn up in the English and Italian languages, both texts being equally authentic.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement in the English and Italian languages at Melbourne on this 29-th of March 1951.

For the Government of the Commonwealth of Australia
HAROLD E. HOLT

For the Government of Italy
GIULIO DEL BALZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

THE SCHEDULE

(1) The Commonwealth Government shall contribute towards the cost of passages from Italy to Australia of all persons charged adult rates and who are approved by it as migrants under the scheme before their departure from Italy a sum equal to one fourth part of the passage money or Twenty five pounds English currency whichever is the lesser provided that the Italian Government shall contribute at least the same proportion or amount. In the case of migrants who on an age basis are required to pay less than a full adult fare the Commonwealth Government shall contribute one half or one quarter of Twenty five pounds English currency or other proportionately reduced amount where the cost of the passage is one

half, one quarter or other fraction of the full passage rate. The balance of the passage costs remaining after allowing for the governmental contributions shall be borne by the migrant. Where a selected migrant is unable to provide from his own funds the amount of his contribution the Italian Government shall facilitate the granting of an advance to him under particularly favourable conditions subject to repayment by the migrant of such advance by instalments within thirty months after his arrival in Australia. The general conditions governing these advances and their repayment shall be the subject of consultation between the two Governments before any advances are made to any migrants. It is understood, however, that the migrant shall be obliged to contribute an initial payment of not less than Ten pounds English currency towards the cost of his passage and, if accompanied by his family, Ten pounds English currency for each member for whom an adult fare is charged and Five pounds English currency for each other member for whom less than the adult fare is charged. In the event of selected migrants travelling to Australia by aircraft, the two Governments shall contribute towards such fares amounts equal to those agreed upon for sea passages.

(2) The cost of passages for migrants selected under the scheme shall be reduced to the lowest possible figure and the passage rate chargeable shall be the subject of consultation between the two Governments.

(3) The Italian Government having made the payments referred to in Clause (18) of this Schedule, shall render to the Commonwealth Government at Canberra at the end of each period of three months from the commencement of the scheme or such other period as may be agreed upon an account of the sums expended in that period under Clause (1) of this Schedule. On the account being passed for payment the Commonwealth Government shall pay to or to the account of the Italian Government the agreed contribution.

(4) The appropriate Italian authorities shall produce to the Secretary, Department of Immigration, Canberra, or his representative, and the appropriate Australian Authorities shall produce to the Ministry of Foreign Affairs, Rome, or its representative, any documents or accounts, whether in Italy or in Australia, relating to cases in which contributions have been granted or repayments under Clause (13) of the Agreement have been received, if such documents or accounts are required to be produced to either Government for audit or other purpose.

(5) In respect of grant repayments under the provisions of Clause (13) of the Agreement the Commonwealth Government shall keep a separate account of sums received on account of grant repayments and shall render to the Italian Government at the end of each period of three months from the commencement of the scheme or such other period as may be agreed upon, an account of the sums received in that period. The Commonwealth Government shall pay to or to the account of the Italian Government its share of the sums so received.

(6) Persons eligible for selection under the scheme shall be:

(a) Single men not less than 18 nor more than 35 years of age;

(b) Single women not less than 18 nor more than 30 years of age;

(c) Childless married couples each spouse being not more than 35 years of age;

(d) Family units, (i. e., man, wife and child or children), the breadwinner of which shall not be more than 45 years of age. Owing to the shortage of housing and accommodation in Australia the Commonwealth Government shall have the right to limit the intake of family units during the initial period of the Agreement but as conditions in Australia permit it will be prepared to accept increasing numbers of family units;

(e) Married men proceeding to Australia in advance of their wives and children provided that they are not more than 45 years of age and provided that their wives and children comply with the medical and other selection criteria required for entry into the Commonwealth. For this purpose the initial examination by the Italian Medical Authorities of such wives and children shall be accepted provided that the Commonwealth Government reserves the right to carry out a final examination prior to sailing;

(f) The wives and children of the married men referred to in paragraph *(e)*, provided that at the time of embarkation they comply with the medical and other selection criteria required for entry into the Commonwealth;

(g) Children not more than fourteen years of age sponsored by approved child migration organisations in Australia which will be responsible for the care and maintenance of such child migrants.

Provided always that the age limits of those referred to in paragraphs *(a)* to *(g)* inclusive may be extended by the Commonwealth Government in the case of persons possessing special trade or other skills, or in other special cases.

(7) The procedure for selection and grant of assistance to migrants under the scheme shall be as set out in this Clause and in Clauses (8) and (9) of this Schedule. Application forms printed in the English and Italian languages shall be prepared by the Commonwealth Government in consultation with the Italian Government. Such forms shall be distributed by the appropriate authorities of the Italian Government to prospective migrants. On completion the forms shall be returned to the said authorities, together with character and penal certificates supplied by the Italian authorities and any documents relating to the trade proficiency of the applicant.

(8) The appropriate authorities of the Italian Government shall check the application and accompanying certificates and, if satisfied that the applicant and his dependants are eligible for selection, shall arrange for them to be examined by the medical service of the Italian Government. This medical examination shall be in accordance with medical standards laid down by the Commonwealth Government particulars of which shall be furnished to the Italian Government before the scheme comes into operation. The approved Commonwealth Government Medical Form shall be filled in by the Italian Medical Service to show the results of the medical examination. Any variations which the Commonwealth Government may desire from time to time in the medical standards initially furnished or in the approved Medical Form shall be notified

to the Italian Government. Applicants will not be passed by the Italian Medical Service unless they comply in all respects with the Commonwealth Government medical standards. The cost of this initial medical examination of applicants will not be a charge against the Commonwealth Government.

(9) Application forms and associated certificates of the applicants considered eligible by the Italian Government shall be completed in duplicate. One copy of each shall be delivered to a Commonwealth Government representative appointed pursuant to Clause (13) of this Schedule, together with the results of the medical examination provided for in the last preceding Clause.

(10) So that the Italian Government may arrange preliminary registration and initial selection of Italian workers desiring to migrate to Australia the Commonwealth Government shall supply to the Italian Government close estimates in respect of each year of the required number of workers and of their dependants classified as far as possible according to trade and for the periods from 1st January to 30th June and from 1st July to 31st December in each year. Such estimates shall be supplied six months in advance. For the same purpose the Commonwealth Government shall also provide the Italian Government, from time to time, with general information on employment, accommodation and living conditions in Australia, including minimum wage rates, hours of employment, and such job descriptions relating to the principal trades as may be readily available. This information may be utilised by the Italian Government to furnish advice to applicants regarding settlement in Australia.

(11) In addition to the provisions of the last preceding Clause the Commonwealth Government shall not less than three months before the date on which it desires that the workers should leave Italy, lodge with the Italian Government group nominations setting out the number and types of workers required. Upon receipt of these nominations the Italian Government shall proceed with initial selection in accordance therewith. Those migrants initially selected shall be presented for final selection to a Commonwealth Government representative. If any alterations to any nomination become necessary due to labour or other conditions arising in Australia the Commonwealth Government shall promptly advise the Italian Government so that it shall cease further initial selections in respect of that particular nomination. Migrants who have been finally approved by a Commonwealth Government representative before any notification of alteration as aforesaid is given by the Commonwealth Government shall be permitted to migrate to Australia if at the date of departure they still comply with the Commonwealth Government's selection criteria, provided that the date of their departure may, at the option of the Commonwealth Government, be temporarily deferred.

(12) In order that the Italian Government may plan for the training of migrants in skills or trades which may be required to fill Australian nominations the Commonwealth Government shall supply to the Italian Government upon request such information concerning particular occupations as both Governments shall agree to be necessary to enable such planning to be undertaken.

(13) The Commonwealth Government shall have final responsibility for deciding the suitability of each applicant for settlement in Australia and shall appoint its own representatives to undertake the final examination and selection of applicants and such other duties as are specified in this Schedule. The expression « a Commonwealth Government representative » wherever appearing in this Schedule shall mean a representative appointed pursuant to this Clause. The Italian Government shall afford every assistance and co-operation to such Commonwealth Government representatives in enabling them to assess on all grounds the suitability of applicants for settlement in Australia and shall appoint experts fo facilitate and assist them in their final examination and selection of applicants. Should the Commonwealth Government representative require further evidence as to the proficiency of skilled applicants the basis for determination of proficiency shall be the technical and individual productivity standards prevailing in respect of Australian workers of the same categories. The final medical examination shall be carried out on the basis of the documents completed by the Italian Government Medical Authorities provided that the Commonwealth Government shall have the right to have applicants further examined by its own medical officers before they are finally approved.

14) The Italian Government shall arrange for Commonwealth Government rapresentatives to receive free travel facilities to areas in Italy to be agreed upon for the purpose of interviewing, examining and finally selecting applicants who shall be assembled in such areas by the appropriate authorities of the Italian Government. The areas or towns in Italy in which interviews and selection will be conducted shall be decided by arrangement between the Commonwealth Government representatives and the appropriate authorities of the Italian Government. In the event of any Italian officials being appointed to Australia in connection with the operation of the scheme they shall be granted access to Immigration Centres by the Commonwealth Government.

(15) Prior to embarkation approved single migrants of either sex, the breadwinners of family units and those other members of family units selected for employment shall sign a document containing the following undertakings:

(*a*) the employment undertaking referred to in Clause (7) of the Agreement;

(*b*) an undertaking to refund the cost of contributions by both Governments should they not remain in Australia for two years after arrival, such refund to be made prior to departure from Australia;

(*c*) an undertaking to use every endeavour to learn the English language and to attend regularly the night classes which are conducted for all migrants at the Commonwealth Government's expense for the purpose of teaching them the English language.

The same document shall provide:

(*i*) that, subject to the provision of the employment undertaking referred to in Clause (7) of the Agreement the migrant will:

(*a*) be placed in employment in Australia at wages, with accommodation and subject to general conditions not less favourable than those enjoyed by Australians in the same kind of employment;

(*b*) be informed in writing upon allocation to employment in Australia of the rate wages and conditions applicable to that employment;

(*c*) be able to apply for permission to remain in Australia after the expiration of the two years period during which he has been admitted under exemption from the provisions of the Immigration Act (190-1949); and:

(*ii*) that such permission shall be readily granted subject to the provisions of Clause (12) of the Agreement provided that during the period mentioned he has behaved in a satisfactory manner and that upon such permission being duly granted he shall be free to engage in such occupation and to choose such place of residence in Australia as he may desire.

The document referred to in this Clause shall be drawn up in the English and Italian languages and signed in duplicate by the migrant and a Commonwealth Government representative who shall retain the original and hand the copy to the migrant.

(16) The Commonwealth Government recognises that in addition to the undertakings referred to in the last preceding Clause the migrant shall also be required to enter into a separate undertaking with the appropriate Organisation approved by the Italian Government to repay the amount of credit which may have been granted to him by that Organisation in accordance with Clause (1) hereof

(17) All documents covering travelling formalities, including passports and visas, shall be supplied free of charge to migrants selected under the scheme.

(18) The appropriate authorities of the Italian Government shall arrange at their expense for approved applicants to be moved from their normal place of residence to embarkation points at dates which will enable such migrants to join the vessel on which they will sail to Australia. While at the place of assembly the migrants shall be maintained at the expense of the Italian Government. The categories of migrants to be embarked on each vessel and the number in each category shall be determined by the Commonwealth Government representative and notified to the Italian Government at least one month prior to the date of sailing in order to enable the Italian Government to organise the movement of the migrants in time to join the vessel. Migrants shall be embarked under the supervision of a Commonwealth Government representative in accordance with the categories for each vessel notified to the Italian Government in the manner hereinbefore provided. Within those categories the Italian Government shall establish the priority of embarkation of individual migrants. The payment of the claims of the shipping or airline compagnies concerned in respect of the passages of migrants embarked shall be made by the Italian Government or by some organisation appointed by it.

(19) Immediately after migrants have been embarked on any vessel or aircraft the appropriate authority of the Italian Government shall arrange for nominal rolls of such migrants to be delivered to a Commonwealth Government representative for transmission to the Secretary, Department of Immigration, Canberra, A.C.T.

(20) The Commonwealth Government may appoint an officer or officers to accompany each vessel carrying migrants from Italy to Australia in order to advise migrants concerning Australian conditions and generally to attend to their welfare during the voyage. The Italian Government may likewise appoint a representative who shall co-operate with any such Commonwealth Government officer. The salaries and cost of passage of each officer or representative shall be paid by the Government appointing him.

(21) Selected migrants not proceeding directly to private accommodation in Australia who wish to bring household effects for the purpose of establishing a home shall arrange for such effects to be stored either in Italy or in Australia until they obtain private accommodation.

(22) In accordance with Clause (10) of the Agreement the Commonwealth Government shall:

(*a*) accommodate temporarily all migrants selected under the scheme at Immigration Reception and Training Centres during the period while they are awaiting employment. Where necessary, the Commonwealth Government will provide free accommodation for migrants for a period of seven days after their arrival in Australia. As from the eighth day after arrival, when normally an unemployment or special social service benefit will commence to be payable, there shall be deducted from any such benefit an amount in discharge of the cost of board and lodging for the migrant and his dependants, until such time as suitable employment has been found for him. When employment has been found for the migrant, he shall thereupon become responsible for the payment of his own board and lodging. He shall also be primarily responsible for the payment of board and lodging for his dependants at the weekly rates applicable at the time, for accommodation provided by the Commonwealth Government in Immigration Holding Centres;

(*b*) in the case of family groups which cannot be privately accommodated by the breadwinner when he has been placed in employment, accommodate his dependants at an Immigration Holding Centre situated as near as circumstances will permit to the place of employment of the breadwinner. The breadwinner shall be primarily responsible for the payment of the weekly charges payable for dependants which charges shall commence from the date on which he starts employment and shall be at rates determined by the Commonwealth Government for the dependants' accommodation in such centres;

(*c*) in the event of the migrant and/or his dependants being offered accommodation by an employer, ensure that the standard of accommodation thus provided and the charges therefore shall be during the period of such employment the same as those applying to Australian workers of the same category in the same area;

(*d*) arrange transport of migrants at Commonwealth Government expense:

(*i*) from ship's side to an Immigration Reception and Training Centre;

(*ii*) from tre Immigration Reception and Training Centre to the initial place of employment;

(*iii*) from the Immigration Reception and Training Centre to an Immigration Holding Centre; and

(*iv*) from the Immigration Holding Centre to the first private accommodation found by the breadwinner;

(*e*) provide for assisted migrants who are proceeding from ship's side to approved privately arranged accommodation, second class rail travel at Commonwealth Government expense to such accommodation;

(*f*) ensure that in respect of migrants selected under the scheme the amount of personal or household effects and hand tools which is carried free by the vessel on which the person travels to Australia shall be carried at Commonwealth Government expense from the place of disembarkation of the migrant in Australia to his initial place of private accommodation in Australia. Should any migrant who is proceeding to Australia bring with him an amount of personal or household effects or hand tools over and above that carried free by the vessel on which he travels then he shall be responsible for sea freight, storage charges and movement in Australia of all personal or household effects and hand tools which exceed the amount carried free by the vessel;

(*g*) render every assistance through the medium of the Commonwealth Employment Service in placing migrants in employment. Migrants having any special skill or trade will be found employment in that trade provided that they possess the requisite degree of craftmanship or trade skill for membership of the appropriate Australian Trades Union or Association;

(*h*) arrange for the payment of normal social service benefits to migrants selected under the scheme. Such social service benefits shall be unemployment and sickness benefit (payable from and including the seventh day after the day on which the person becomes unemployed or makes a claim for unemployment benefit or becomes incapacitated) and child endowment, maternity allowance, hospital benefit and pharmaceutical benefit;

(*i*) provide after-care for the migrants in that the Commonwealth Department of Immigration and associated voluntary welfare and after-care organisations will advise them on any assimilation problems which they may have during their initial period of settlement in Australia;

(*j*) reduce landing money to a minimum of ten pounds Australian currency in the case of sigle men and women and twenty pounds Australian currency in the case of family units.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1951, n. 577.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Giorgio Cini » con sede in Venezia.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1951

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Pesaro;

Vista la nota n. 10268 in data 18 maggio 1951, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro comunica che le organizzazioni sindacali locali in considerazione che il dott. Arcangeli Angelo, membro della Commissione predetta in rappresentanza degli impiegati, non essendo più in grado di assolvere detto incarico, hanno designato a sostituirlo il sig. Gentili Silvio;

Decreta:

Il sig. Gentili Silvio è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Pesaro in sostituzione del sig. Arcangeli Angelo.

Roma, addì 2 luglio 1951

Il Ministro: Marazza

(3711)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, approvato con decreti del Capo del Governo del 7 luglio 1938 e 3 agosto 1942;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci rispettivamente in data 5 marzo 1951 e 21 marzo 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, allegato al presente decreto e composto di n. 75 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1951

Il Ministro: Pella

(3664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 293 del 24 luglio 1951, riguardante i compensi a favore dei consegnatari delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 293 del 24 luglio 1951, ha adottato le seguenti decisioni:

MERCI U.N.R.R.A.

630. — I compensi ai consegnatari delle parti di ricambio per macchinario agricolo vengono determinati come appresso:

a) alla Federazione italiana dei consorzi agrari . . . L. 3.750.000

b) alla Società per az. A. Cosimini & Figli » 4.600.000

c) alla Compagnia Rizzente . . . . » 370.000

(3868)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 162

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 luglio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,88	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,86
» Milano	624,89	» Trieste	624,90
» Napoli	624,75	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 30 luglio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	95,325
Redimibile 3,50 % 1934	70,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,625
Id. 5 % 1936	88,925
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	98 —
Id. 5 % 1960	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 326, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porano (Terni) di un mutuo di L. 885.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3747)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pulfero (Udine) di un mutuo di L. 1.005.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 336, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Farra d'Alpago (Belluno) di un mutuo di L. 1.123.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Puos d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24, Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Puos d'Alpago (Belluno) di un mutuo di L. 926.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3754)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 4 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quero (Belluno) di un mutuo di L. 2.222.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3755)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loiano (Bologna) di un mutuo di L. 3.121.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3761)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pianoro (Bologna) di un mutuo di L. 3.814.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3762)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 51897/20400.12.93 in data 6 aprile 1949, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina;

Visto il proprio decreto n. 6130/20400.12.93 in data 28 dicembre 1950, con cui vennero apportate modifiche al citato decreto n. 51897;

Vista la nota n. 13197 del 28 maggio 1951, con cui il Prefetto di Latina, segnalando l'impossibilità da parte del prof. Guido Solti di intervenire ai lavori della predetta Commissione, ha segnalato per la sostituzione il prof. Gaetano Bompiani;

Decreta:

Il prof. Gaetano Bompiani è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina, in sostituzione del prof. Guido Solti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Latina.

Roma, addì 12 giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3660)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1951 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali di particolare rinomanza.

L'ammontare delle predette borse di perfezionamento è di L. 44.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali, le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie di insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I - e deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata assegnata la borsa fruita.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda deve essere indicata l'azienda o l'istituzione scientifica nazionale presso cui si desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica, indicando il piano degli studi e delle ricerche che si intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un curriculum degli studi compiuti, con l'indicazione del voto riportato all'esame di laurea, dell'attività scientifica svolta e della carriera percorsa dall'insegnante e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata da parte dell'aspirante alla borsa di perfezionamento al proprio capo d'istituto il quale, nel termine massimo di dieci giorni dalla data della notificazione è tenuto a far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I - un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori, che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche, che la Commissione per essi stabilirà, durante le ferie estive dell'anno scolastico 1950-51 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare della borsa di perfezionamento sarà corrisposto in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nello istituto scientifico cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituto.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I - una circostanziata relazione sugli studi o sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente

dell'azienda o dell'istituto sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nello istituto.

Art. 7.

La relativa spesa, di complessive L. 220.000 graverà sul capitolo 146 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 intendendosi ridotte da 14 a 8 le borse di perfezionamento all'interno messe a concorso col decreto Ministeriale 28 giugno 1950 (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1950, registro n. 23, foglio n. 266), eppertanto, si riduce a L. 680.000 l'impegno di cui al detto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1951

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1951
Registro Pubblica istruzione n. 27, foglio n. 205. — MAGNASCO

(3850)

Concorso per esami a otto borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale si istituiscono borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti statali di istruzione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 260.000.

La ripartizione delle borse, la denominazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

L'aggiudicazione delle borse di studio di cui al precedente articolo viene conferita in seguito ad un esame speciale, consistente in una prova scritta e in un colloquio, atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di trenta anni alla data del presente decreto, che siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani, abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

La domanda di ammissione, diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Divisione I deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e deve indicare con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data, luogo di nascita e residenza del candidato, titolo di studio posseduto, anno del suo conseguimento ed istituto che lo ha rilasciato, cattedra o cattedre a cui si aspira.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Divisione I qualunque cambiamento del loro recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante, e, in conseguenza, di escludere dall'esame, o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare, deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

Art. 5.

Il candidato che abbia insegnato negli istituti e scuole di istruzione tecnica può produrre, in aggiunta ai sopra indicati documenti, un certificato comprovante il servizio prestato.

A parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella a cui si riferisce la borsa di studio alla quale il candidato aspira, nella qualità di incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*), del precedente art. 4, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'articolo 4 e quelli che non abbiano corredato la domanda stessa di tutti i documenti prescritti o non abbiano fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione all'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che

un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore 9 nei locali che saranno inidicati con avviso affisso agli albi del Ministero

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie nell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie, indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle otto borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1951-52 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate posticipatamente in rate mensili, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende, o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiario compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso convitti annessi agli istituti e scuole d'istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti dal beneficio gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento, quando sia stato accertato che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione ch'essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, al 16 ottobre 1951.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.080.000, graverà sul capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1951

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui la borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame, a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
1) *Istituti tecnici industriali.*		
Meccanica, macchine e disegno relativo	2	Laurea in ingegneria industriale.
2) *Istituti tecnici agrari.*		
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	2	*a*) Laurea in scienze naturali. *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *c*) Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche.
3) *Istituti tecnici per geometri.*		
Agronomia ed estimo	2	Laurea in scienze agrarie
Topografia e disegno topografico	2	Laurea in ingegneria
Totale	8	

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1951
Registro Pubblica istruzione n. 27, foglio n. 364

(3851)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.